

**ALLEGATO H****Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).****1. Premessa.**

Il presente documento definisce i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *“..la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”*. Al comma 3 *“I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all'articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale regionale e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica”*. Infine al comma 4: *“la Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull'importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell'importo totale del canone”*.

**2. Normativa di riferimento**

Al fine di supportare dal punto di vista tecnico le indicazioni riportate nelle tabelle 1a e 1b in relazione sia agli attraversamenti che agli scarichi, si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo): “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”;
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica - All. 7 al Titolo II delle N.d.A del PAI (AdBPo) così come aggiornata dall’elaborato “Profili di piena dei corsi d’acqua del reticolo principale” del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (marzo 2016);
- “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12” Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3: “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990.
- “Regolamento Regionale di invarianza idraulica” di cui alla d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7372;

### 3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti

Il seguente paragrafo riguarda gli attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d'acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: *"l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all'importanza dell'intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l'assetto idraulico del corso d'acqua interessato"*.

Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, *"...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di 200 anni e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena"*.

Un attraversamento si definisce **adeguato e compatibile** con il corso d'acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell'attraversamento non è inferiore a 1.00 m.

Un attraversamento si definisce **non adeguato ma compatibile** nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m.

Un attraversamento si definisce **non adeguato e non compatibile** se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell'attraversamento con il corso d'acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell'attraversamento, la verifica idraulica si intende "negativa" e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l'intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell'allegato "F" alla presente deliberazione).

**Tabella 1a - Attraversamenti**

Attraversamenti	Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

### 4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi.

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua

interessato. Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo).

La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n. 523/1904);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall’art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall’art. 8 del “Regolamento Regionale di invarianza idraulica”.

La percentuale di riduzione del canone, inoltre tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

**Tabella 1b - Scarichi**

Scarichi	Percentuale del canone previsto dall’ “allegato “F” alla presente deliberazione
- Non dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	100%
- Dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	75%
- Dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Non conformi all’art. 51 delle NTA del PTUA - Non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”	40%
- Dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904. - Conformi all’art. 51 delle NTA del PTUA - Conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”	10%

Si riporta, per una miglior lettura della tabella 1b, l’art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) e l’art. 8 del Regolamento Regionale di invarianza idraulica.

Art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) – Gestione sostenibile del drenaggio urbano

1. *La Giunta regionale favorisce l’adozione di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche al fine di ridurre gli impatti sugli ecosistemi acquatici, mitigare il rischio idraulico e migliorare la funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbani, anche mediante l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica.*
2. *Il regolamento previsto dall’art.58 bis della L.R. 12/05 (di seguito “regolamento invarianza”) è il principale strumento regionale per l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e la limitazione delle portate di acque meteoriche di dilavamento immesse nei corpi idrici superficiali e nelle reti fognarie, derivanti dagli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione.*

3. *In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento invarianza, relativamente a nuovi scarichi provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree di nuova urbanizzazione si applicano le disposizioni riportate nel presente comma 3 e nel successivo comma 4: deve essere garantito che la portata scaricata nel ricettore sia compatibile con la capacità idraulica del medesimo e comunque che sia contenuta entro il valore massimo ammissibile di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.*
4. *Il valore limite di cui al comma 3 si applica in tutte le aree non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:*
  - a. *aree situate a nord dell'allineamento pedemontano individuato dai tracciati della strada provinciale Sesto Calende – Varese, della strada statale n. 342 tra Varese e Como, della strada statale n.369 tra Como, Lecco e Caprino Bergamasco, della strada statale n.342 tra Caprino Bergamasco e Bergamo, dell'autostrada A4 tra Bergamo, Brescia e Peschiera del Garda;*
  - b. *aree situate nel settore collinare dell'Oltrepò Pavese.*

*Sono inoltre esclusi dall'applicazione del valore limite gli scarichi aventi recapito diretto nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio.*

5. *Le portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree già urbanizzate collocate in aree ad alta o media criticità idraulica sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque, entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile. Le suddette aree ad alta o media criticità idraulica sono le medesime definite nel regolamento invarianza. Analogamente anche le modalità per la valutazione e l'applicazione dei valori limite sono le medesime definite nel regolamento invarianza. Sono esclusi dall'applicazione del valore limite gli scarichi aventi recapito diretto nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali valori di portata limite inferiori a quello previsto dal presente articolo, qualora definiti nelle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del R.D. n. 523/1904.*
6. *In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento invarianza, il limite di portata di cui al comma 5 si applica nelle medesime aree richiamate nel comma 4 del presente articolo.*
7. *I comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 5 mediante i propri strumenti di pianificazione urbanistica e regolamentare, individuando le misure necessarie di natura strutturale e non strutturale e garantendo il raccordo con le pertinenti previsioni dei Piani d'ambito del servizio idrico integrato. In particolare il Piano dei servizi del Piano di governo del territorio, anche sulla base delle previsioni contenute nei Piani d'ambito del servizio idrico integrato, individua le aree da destinare alla realizzazione degli interventi di laminazione delle portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, necessari a garantire il rispetto delle portate limite allo scarico previste dai commi 3 e 5 del presente articolo o, ove pertinenti, dal regolamento invarianza.*
8. *Per garantire la coerenza con i contenuti del regolamento invarianza, con riferimento agli obiettivi di miglioramento della funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, la Giunta adegua il regolamento regionale sulla disciplina e regime autorizzatorio degli scariche di acque reflue urbane prevedendo le idonee disposizioni di raccordo.*

9. *Al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di gestione sostenibile del drenaggio urbano sostenibile ed in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 58bis della L.R. 12/2005, la Giunta regionale:*
- a. *approva apposite linee guida e manuali per l'implementazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica negli strumenti urbanistici, nei regolamenti edilizi comunali e nei regolamenti di fognatura (KTM-P1-b099);*
  - b. *promuove interventi di volanizzazione diffusa delle acque meteoriche e delle acque di sfioro delle reti fognarie unitarie anche attraverso i reticoli idrici naturali e artificiali.*

Art 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica"

1. *Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili ( $u_{lim}$ ):*
  - a) *per le aree A di cui al comma 3 dell'articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
  - b) *per le aree B di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;*
  - c) *per le aree C di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.*
2. *Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.*
3. *I limiti alle portate di scarico sono ottenuti mediante l'adozione di sistemi finalizzati prioritariamente a favorire l'attenuazione della generazione dei deflussi meteorici a monte del loro scarico nel ricettore, attraverso misure locali incentivanti l'evapotraspirazione, il riuso, l'infiltrazione. Nel caso in cui, nonostante il ricorso ai sistemi di cui al precedente periodo, sia comunque necessario realizzare lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore, il medesimo scarico deve avvenire, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 5, a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili di cui al comma 1.*
4. *Per tenere conto di possibili eventi meteorici ravvicinati, lo svuotamento degli invasi deve avvenire secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 2, lettere e) ed f).*
5. *Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate, mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, fuorché per gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio, che non sono soggetti a limitazioni della porta.*